

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

(S T A T U T O)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"EDI.M.A. S.R.L. ".

Art. 2

SEDE

2.1 - La Società ha sede in Arezzo.

2.2 - Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3

OGGETTO

3.1 - La Società ha per oggetto:

- l'attività edilizia in genere ed in particolare l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili rustici ed urbani, civili ed industriali e di qualsiasi natura;

- l'acquisizione di aree in diritto di proprietà ovvero in diritto di superficie, la costruzione di fabbricati, sia direttamente che indirettamente, mediante concessione di appalti, cottimi e quant'altro;

- la realizzazione di opere edilizie in genere, manufatti di qualsiasi natura, opere stradali ed opere di urbanizzazione, a servizio proprio e di terzi, l'assunzione diretta o indiretta di lavori edili;

- la ristrutturazione di fabbricati e comunque ogni e qualsiasi attività di costruzione e, quindi, di acquisizione di beni immobili di qualsiasi natura.

C) la realizzazione di opere edilizie in genere, opere di urbanizzazione a servizio proprio e di terzi, l'assunzione tanto in proprio che per conto terzi, di lavori edili, stradali e idraulici in genere, di commesse, appalti e incarichi tecnici.

3.2 - Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, prestare fideiussione e avalli, se nell'interesse sociale, nonchè assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3.3 - Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolare requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 4

DURATA

4.1 - La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5

CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è pari ad Euro 119.000,00 (centodiciannovemila virgola zero zero).

5.2 - In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 c.c..

Art. 6

AUMENTO DI CAPITALE

6.1 - La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

6.3 - Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 7

APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 - La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

7.2 - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 8

8.1 - La società istituisce e adotta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 2218 cod.civ., il "**Libro Soci**" e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente ai novellati articoli 2470 comma 1° cod.civ. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod.civ. (convocazione dell'assemblea).

8.2 - Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento.

8.3 - Pertanto, a condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli su di esse, avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscri-

zione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese; - per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese, su presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

8.4 - In tale libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.

Per quanto innanzi, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.

8.5 - Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal subentrante solo se dalla documentazione depositata risulti:

- 1) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria eventualmente spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato o vi sia rinunzia scritta alla stessa;
- 2) che, in presenza di limiti imposti dallo statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo statuto medesimo;
- 3) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.

8.6 - Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza dei patti sociali e senza provvedere, dopo il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla società risponde dei danni verso la società e verso gli altri soci.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

9.1 - I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Ai fini della validità del trasferimento delle partecipazioni l'atto di cessione dovrà rivestire, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Senza l'osservanza di tali forme, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La soppressione o la modifica della presente clausola potrà essere deliberata solo con decisione unanime dei soci.

9.2 - In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od oneroso - ovvero permuta - delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, ad eccezione del trasferimento a favore di altro socio, o coniuge o discendente in linea retta del socio.

9.3 - Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.

9.4 - I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

9.5 - In caso di trasferimento a titolo gratuito o qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

9.6 - Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.7 - Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

9.7.1 - Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società ovvero venga per qualsiasi causa (ivi compresa fusione e/o scissione) a mutare il controllo della società socia.

In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate sopra, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto sopra.

Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore.

9.8 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, in quanto il cessionario sia coniuge o discendente in linea retta del socio.

Al di fuori dei casi precedentemente indicati, nel caso di cessione a titolo oneroso, totale o parziale, delle partecipazioni sociali ovvero di cessione per atto a titolo gratuito o a titolo di permuta, e qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di cui ai commi precedenti ed il socio intenda cedere la propria partecipazione a soggetti estranei alla compagine sociale e non rientranti nella previsione di cui al comma precedente, il socio cedente dovrà chiedere, con le procedure sopra indicate, che la società esprima il gradimento sull'acquirente indicato nella comunicazione. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento gli altri soci dovranno esprimere il gradimento con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare. Qualora il gradimento sia negato, i soci dovranno indicare, entro il termine sopra indicato, il nome di altro soggetto disponibile ad acquistare, a parità di prezzo e condizioni, la partecipazione oggetto di alienazione entro 30 (trenta) giorni. In caso di mancato rispetto dei termini o delle modalità sopra indicate o qualora non sia individuato un soggetto gradito disponibile all'acquisto, la partecipazione non potrà essere trasferita e al socio spetterà il diritto di recesso coi termini e le modalità previsti dai presenti patti sociali.

9.9 Il diritto di prelazione ed il giudizio di gradimento di cui ai commi precedenti sono, altresì, esclusi nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Art. 10

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 - In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..

TITOLO III RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11

RECESSO

11.1 - Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

11.2 - In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del termine, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Nel caso in cui vengano introdotte clausole che determinino l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o pongano condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il diritto di recesso spetta non in dipendenza della delibera introduttiva della clausola in parola, ma nei casi e nei modi previsti dall'art. 2469 c.c..

11.3 - Può inoltre recedere il socio che non consenta a deliberazioni aventi ad oggetto:

- il trasferimento della sede in ambito nazionale, ma in una diversa provincia o regione,
- l'introduzione della clausola che consenta l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

11.4 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.5 - Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.6 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

11.7 - L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

11.8 - In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta, personalmente, anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

11.9 - Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

11.10 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

11.11 - L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti

possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11.12 - Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

11.13 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.14 - Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 12

ESCLUSIONE

12.1 - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

a) per l'interdizione o l'invalidità del socio o per la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;

c) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno 2 (due) anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante.

12.2 - E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

12.3 - L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere assunta con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

12.4 - La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12.5 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.6 - Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

12.7 - In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

12.8 - Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione sarà priva di effetto.

12.9 - L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione dei soci, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

12.10 - Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere revocata solo

con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

DECISIONE DEI SOCI

Art. 13

MATERIE RIMESSE ALLA DECISIONE DEI SOCI

13.1 - I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

I soci decidono altresì sulle seguenti materie:

il compimento di atti di acquisto, alienazione e concessione dei diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili.

13.2 - Ogni socio ha diritto di partecipazione alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

13.3 - Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'eventuale nomina dei sindaci e del Collegio Sindacale e/o del Revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ovvero delle Norme per il funzionamento della società;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 14

MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

14.1 - Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 - Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie in cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 - In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè la decisione non sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

14.4 - Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

14.5 - Le decisioni non adottate in assemblea sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 15

DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

15.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o anche a mezzo telefax inviati

ai soci rispettivamente all'indirizzo o al numero di fax notificato alla società ed annotato nel libro dei soci.

15.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del socio interpellato.

15.3 - Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

15.4 - La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16

DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 - Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

16.2 - Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

16.3 - La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Gli amministratori devono informare senza indugio tutti i soci ed i sindaci delle decisioni adottate.

La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni trascritte senza indugio a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 - L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata, telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente all'indirizzo o numero di fax o indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

17.2 - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

17.3 - L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17.4 - Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 primo comma, numero 2) c.c..

17.5 - La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee), a mezzo procura generale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita nè a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.

17.6 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

17.7 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

17.8 - Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.9 - In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci.

17.10 - L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

17.11 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

17.12 - Si applica l'art. 2374 del Codice Civile.

Art. 18

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

18.1 - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c..

18.2 - In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

18.3 - Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

18.4 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

18.5 - Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482-bis secondo comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perchè i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta in assemblea.

18.6 - La riduzione del capitale di cui all'art. 2482-bis quarto comma c.c. può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, che deve adottarla con metodo collegiale, o dall'amministratore unico.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 19

NOMINA - REVOCA - DURATA

19.1 - La Società è amministrata da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) amministratori nominati con decisione dei soci, ovvero da un unico amministratore.

19.2 - Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica a tempo indeterminato e comunque fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

19.3 - Non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

19.4 - La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;
- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

19.5 - In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Art. 20

COMPENSO

20.1 - Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 21

POTERI

21.1 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Art. 22

FORME DI AMMINISTRAZIONE

22.1 - Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

22.2 - Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente a più soggetti, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

22.3 - Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 C.C., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano. In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

22.4 - La redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c. e comunque tutte le operazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. o da analoghe disposizioni di legge, sono in ogni caso di competenza dell'Amministratore Unico o degli amministratori riuniti in Consiglio di Amministrazione anche nel caso di amministrazione affidata a più persone congiuntamente o disgiuntamente tra loro e le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione collegiale; a tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa congiuntamente.

Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 - Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

23.2 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

23.3 - Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14.4, 15 e 16; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

23.4 - Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

23.5 - L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

23.6 - L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

23.7 - Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

23.8 - La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole alla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

23.9 - Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

23.10 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 24

AMMINISTRATORI DELEGATI

24.1 - Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

24.2 - L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.

Art. 25

RAPPRESENTANZA

25.1 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice Presidente,
 - all'Amministratore delegato, nei limiti della delega,
 - a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò espressamente delegati con delibera del Consiglio stesso che potrà essere attribuita anche per singoli atti.
 - a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiunta ai sensi dell'art. 2257 c.c.,
 - a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c..
- 25.2 - L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 26

COLLEGIO SINDACALE

26.1 - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci.

26.2 - Il collegio sindacale esercita la revisione legale e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

26.3 - Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Art. 27

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

27.1 - In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 28

ESERCIZIO SOCIALE

28.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

BILANCIO

29.1 - Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

29.2 - Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del codice Civile:

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 30

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

30.1 - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

30.2 - E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 31

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31.1 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dagli arbitri nominati. Gli arbitri formeranno la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e delle Leggi Speciali in materia. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

RINVIO

32.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

[illegible]